

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LOTTO 1 - Codice Identificativo Gara: 683432790C

Servizio di trasporto dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali agli impianti di recupero o agli impianti di smaltimento finale ubicati al di fuori dal territorio della Valle di Fiemme.

LOTTO 2 – Codice Identificativo Gara 683433714F

Servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, piazze, piazzali ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico.

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 - Carattere del servizio	2
Art. 3 - Definizioni	2
Art. 4 - Durata ed ammontare dell'appalto	3
Art. 5 - Lingua	4
Art. 6 - Stipula del contratto	4
Art. 7 - Subappalto	4
Art. 8 - Cessione del contratto	5
Art. 9 - Cessione del credito	6
Art. 10 - Risoluzione del contratto	6
Art. 11 - Esecuzione d'ufficio	6
Art. 12 - Cauzione definitiva	7
Art. 13 - Competenze della Stazione Appaltante	7
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 15 - Responsabilità dell'Appaltatore	9
Art. 16 - Responsabilità verso terzi	9
Art. 17 - Osservanza dei contratti collettivi	10
Art. 18 - Sicurezza	10
Art. 19 - Personale	11
Art. 20 - Mezzi	12
Art. 21 - Ordini e segnalazioni	12
Art. 22 - Caratteristiche dei servizi	13
Art. 23 - Periodo di prova	13
Art. 24 - Modalità generali di esecuzione del servizio	13
Art. 25 - Condizioni meteorologiche e della rete viaria	13
Art. 26 - Pulizia dei mezzi e delle attrezzature	14
Art. 27 - Servizio di trasporto dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali agli impianti di recupero o agli impianti di smaltimento finale ubicati al di fuori dal territorio della Valle di Fiemme	15
Art. 28 - Servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, piazze, piazzali ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico	17
Art. 29 - Corrispettivo dell'appalto	20
Art. 30 - Fatturazione e pagamenti	21
Art. 31 - Revisione del corrispettivo	21
Art. 32 - Variazione del corrispettivo per modifiche dei servizi	21
Art. 33 - Vigilanza sui servizi	23
Art. 34 - Penalità	23
Art. 35 - Norme integrative	24
Art. 36 - Controversie e foro competente	24
Art. 37 - Osservanza di norme e regolamenti	24
Art. 38 - Modifica della disciplina	25

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente documento illustra le norme tecnico - operative in base alle quali Fiemme Servizi S.p.A. - società soggetta alla direzione ed al coordinamento dei Comuni di Capriana, Carano, Castello/Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena e Ziano di Fiemme, per conto dei quali gestisce, a seguito di affidamento con modalità *in house providing*, il ciclo integrale dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata - affida in appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. il seguente servizio:

LOTTO 1 (CIG: 683432790C):

Servizio di trasporto dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali agli impianti di recupero o agli impianti di smaltimento finale ubicati al di fuori dal territorio della Valle di Fiemme.

LOTTO 2 (CIG: 683433714F):

Servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, piazze, piazzali ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico.

2. Il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, piazze, piazzali ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico dovrà essere reso nel territorio dei seguenti Comuni: Capriana, Carano, Castello/Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena, Ziano di Fiemme.

Art. 2 - Carattere del servizio

1. Il servizio oggetto del presente appalto è a tutti gli effetti servizio pubblico essenziale e costituisce quindi attività di pubblico interesse a norma del disposto dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Il servizio in appalto non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato salvi i casi di forza maggiore.
3. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi, ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato, anche avvalendosi di imprese terze, addebitando tutti gli oneri sostenuti in capo all'Appaltatore e fatto salvo il diritto di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno subito, nonché tutte le conseguenze derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto qualora l'abbandono o la sospensione siano ingiustificati.

Art. 3 - Definizioni

1. Fatte salve le definizioni e la classificazione dei rifiuti di cui agli artt. 183, 184 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del presente Capitolato, a titolo meramente esemplificativo, si adottano le seguenti definizioni:
 - **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di cui al D. Lgs. n. 152 come modificato dal D. Lgs. 205/2010 e ss.mm.ii. di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - **rifiuti urbani**: i rifiuti classificati dall'art. 184 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - **rifiuti speciali**: i rifiuti classificati dall'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e altre attività connesse affidate all'Appaltatore, in tutto o in parte, ai sensi del presente Capitolato;
 - **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dall'impianto di Medoina ad impianti autorizzati per lo smaltimento e il recupero;
- **impianto integrato a supporto della raccolta differenziata:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta e stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali d'ora in avanti "impianto di Medoina" (impianto ubicato in Località Medoina, Comune di Castello Molina di Fiemme);
- **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- **soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal soggetto gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali;
- **Stazione Appaltante:** Fiemme Servizi SpA;
- **ditte concorrenti:** le imprese partecipanti alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato;
- **Appaltatore:** la ditta aggiudicataria della gara d'appalto che svolgerà i servizi oggetto del presente Capitolato;

Art. 4 - Durata ed ammontare dell'appalto

1. La durata del contratto d'appalto è così determinata:
 - **LOTTO 1:** anni (4), con decorrenza prevista 01/01/2017;
 - **LOTTO 2:** anni (4) con decorrenza prevista 01/01/2017.
2. L'Aggiudicatario si impegna ad iniziare il servizio dalle date sopra indicate e comunque dalla diversa data che gli sarà comunicata da parte della Stazione Appaltante con preavviso di giorni venti (20). In caso di modifica da parte della Stazione Appaltante, comunicata con le modalità sopra indicate, della data di attivazione del servizio rispetto a quella di cui sopra, l'Aggiudicatario rinuncia a qualunque integrazione del corrispettivo, nonché a richieste di risarcimenti e/o indennità.
3. Qualora, allo scadere del termine naturale previsto dall'appalto, la Stazione Appaltante non abbia provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio per il tempo necessario alla conclusione del procedimento per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza, su richiesta della Stazione Appaltante a mezzo raccomandata a/r.
4. Qualora nel corso del contratto, per effetto di legge e/o di cause indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante, la competenza in merito alla gestione dei servizi oggetto del presente appalto dovesse, anche parzialmente, essere trasferita ad altri Enti, il contratto in oggetto si intenderà risolto di diritto senza che ciò legittimi alcuna richiesta di indennizzi o risarcimenti a favore dell'Appaltatore. I concorrenti, con la presentazione dell'offerta di gara, dichiarano di essere stati edotti di tale eventualità e pertanto accettano senza riserva alcuna che l'appalto possa avere termine prima della scadenza prevista per tale circostanza e senza necessità di ulteriori formalità e/o adempimenti.
5. L'importo del servizio a base di gara è pari a:

Lotto 1: € 157.500,00 (Euro centocinquantasettemilacinquecento//00) su base annua (al netto degli oneri fiscali) di cui € 1.000,00 (Euro mille//00) per oneri della sicurezza per i rischi da interferenza (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.) non soggetti a ribasso, per un totale a base di gara per l'intero periodo di affidamento del servizio pari a € **630.000,00** (Euro seicentotrentamila//00), al netto degli oneri fiscali, di cui € 4.000,00 (Euro quattromila//00) per oneri della sicurezza per i rischi da interferenza (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.) non soggetti a ribasso.

Lotto 2: € 126.000,00 (Euro centoventiseimila//00) su base annua (al netto degli oneri fiscali) di cui € 1.000,00 (Euro mille//00) per oneri della sicurezza per i rischi da interferenza (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.) non soggetti a ribasso, per un totale a base di gara per l'intero periodo di affidamento del servizio pari a € **504.000,00** (Euro cinquecentoquattromila//00), al netto degli oneri fiscali, di cui € 4.000,00 (Euro quattromila//00) per oneri della sicurezza per i rischi da interferenza (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.) non soggetti a ribasso.

Gli importi sopra indicati sono determinati sulla base delle quantità presunte come indicato dall'art. 29 del presente Capitolato speciale.

Art. 5 - Lingua

Tutti gli elaborati, relazioni, documentazione e progetti etc. da presentare devono essere redatti in lingua italiana. Se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Art. 6 - Stipula del contratto

1. La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla aggiudicazione definitiva della gara.
2. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., il contratto sarà stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76, D.lgs. 50/2016.
3. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro cinque (5) giorni dall'invito della Stazione Appaltante, comunicato all'Appaltatore tramite PEC (posta elettronica certificata), telefax o raccomandata A.R. In caso di mancata stipula del contratto da parte dell'Appaltatore entro il termine suddetto, questi potrà essere dichiarato decaduto, restando a suo carico la rifusione di tutti i danni occorsi alla Stazione Appaltante. In ogni caso, la Stazione Appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta concorrente immediatamente successiva nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell'Appaltatore stesso; in entrambi i casi la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria dall'Appaltatore verrà incamerata dalla Stazione Appaltante.
4. Prima della stipula del contratto, a pena di decadenza, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la cauzione definitiva di cui all'art. 12 del presente Capitolato e tutta la documentazione richiesta per i controlli previsti in capo all'Appaltatore.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, l'imposta di registro del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa nessuna esclusa inerente e conseguente all'appalto. Tutte le spese dovranno essere versate alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti.
6. Rimane inteso che il vincolo contrattuale per la Stazione Appaltante sorgerà solo per effetto della stipulazione del contratto, mentre per l'Appaltatore la presentazione dell'offerta costituisce vincolo contrattuale.

Art. 7 - Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 105, D. Lgs. 50/2016, e 26, L.P. 2/2016, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi ed adempimenti previsti dagli artt. 80, D.Lgs. 50/2016, e 26, L.P. 2/2016.
3. In particolare, il subappalto è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le singole parti del servizio che intende subappaltare e il relativo importo oggetto di subappalto quale si desume dall'offerta presentata;

- che l'impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo avvio dello svolgimento delle prestazioni oggetto di subappalto;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore, sia dei requisiti di qualificazione indicati nel bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata, sia dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80, D.Lgs. 50/2016, e 24, L.P. 2/2016;
 - che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 co. 1 del D. Lgs. 159/2011;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore abbia provveduto a depositare una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dello svolgimento del servizio dalla Società appaltante, previa richiesta scritta dell'Appaltatore.
 5. Ai sensi degli artt. 105, comma 18, D.Lgs. 50/2016, e 26, comma 8, L.P. 2/2016, l'autorizzazione è rilasciata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prescritta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta (30) giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al due per cento (2%) dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore ad Euro centomilavirgolazerozero (€ 100.000,00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.
 6. Il subappalto di parte del servizio non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo esso l'unico ed il solo responsabile verso la Stazione Appaltante della buona esecuzione del contratto.
 7. L'Appaltatore deve garantire che le imprese subappaltatrici si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto, restando solidalmente responsabili con le stesse dell'adempimento di ogni obbligazione nascente dal contratto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello svolgimento delle attività oggetto di subappalto.
 8. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, L.P. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.
 9. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva riferito all'Appaltatore ed ai subappaltatori ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto.
 10. In ogni caso, per quanto non previsto si applica integralmente quanto disposto dagli artt. 105, D.Lgs. 50/2016, e 26, L.P. 2/2016.
 11. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, oltre alle sanzioni penali, anche la facoltà della Stazione Appaltante di chiedere l'immediata risoluzione del contratto d'appalto, l'incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni e il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Stazione Appaltante per effetto della risoluzione stessa.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, da parte dell'Appaltatore.
2. Le cessioni, ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle, fanno sorgere in capo alla Società Appaltante il diritto di risolvere il contratto cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che la Società Appaltante avesse a subire.

Art. 9 - Cessione del credito

1. È vietato, a pena di nullità del contratto, all'Appaltatore cedere unilateralmente il credito, salva espressa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto cessionario.
2. La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto la dichiarazione, rilasciata da soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare delle modalità e dei tempi di pagamento previsti.
3. Sono nulle eventuali clausole che prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

1. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste dall'Art. 1453 del Codice Civile o da particolari norme di legge e regolamenti amministrativi, o espressamente indicate nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - scioglimento, cessazione, fallimento o coinvolgimento in procedure concorsuali dell'Appaltatore;
 - sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle quarantotto (48) ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore; tra i casi di forza maggiore, non potrà essere annoverata la caduta di neve;
 - abituali negligenze o deficienze nello svolgimento dei servizi regolarmente accertate e notificate che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza dei servizi o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;
 - frode dell'Appaltatore;
 - revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - subappalto non autorizzato;
 - cessione ad altri, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi relativi al contratto;
 - mancato reintegro della cauzione definitiva;
 - negligenze ed inadempienze - regolarmente contestate all'Appaltatore - tali da comportare l'applicazione di trattenute, penali od importi per esecuzioni d'ufficio la cui somma risultasse pari alla cauzione;
 - mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - applicazione di penali per un importo complessivo superiore a € 10.000,00 nel periodo di un semestre;
 - per qualsiasi altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali non specificatamente enunciati nei commi precedenti e che assumono caratteristiche di particolare gravità; in questo caso si darà luogo, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, alla risoluzione del contratto ai termini del Codice Civile.
2. Nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito delle spese sostenute a carico dell'Appaltatore oltre alle eventuali penali ed al risarcimento del danno occorso.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, questi, oltre a essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva.
4. La Stazione Appaltante ha facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dal contratto per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 11 - Esecuzione d'ufficio

1. La Stazione Appaltante, qualora si verificano carenze o difformità nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, avrà la facoltà di far eseguire d'ufficio - a spese dell'Appaltatore - i lavori necessari al regolare andamento del servizio.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenute a tal fine dalla Stazione Appaltante, da documentarsi a cura della stessa, sarà trattenuto sulla cauzione, fatto salvo il successivo reintegro della medesima con le modalità di cui all'art. 12.

2. Trattandosi di appalto avente per oggetto l'espletamento di un servizio di pubblica utilità l'Appaltatore ha l'obbligo di dare esecuzione immediata alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante. Si ritiene sufficiente un solo rifiuto dell'Appaltatore per legittimare la Stazione Appaltante a procedere mediante esecuzione d'ufficio.

Art. 12 - Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., prima della stipulazione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura fissata del dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale con forme e modalità indicate nella citata norma.
2. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; resta inteso che la Società Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in caso di applicazione delle medesime penali non pagate entro quindici (15) giorni.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni dieci (10) dal ricevimento della relativa richiesta della Società Appaltante.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste dal presente articolo la Società appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma II c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Società Appaltante che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale.

Art. 13 - Competenze della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, di propria iniziativa o su segnalazione, provvederà con il proprio personale alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'Appaltatore. Essa potrà pertanto disporre, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso alcuno, ispezioni agli automezzi, alle attrezzature, ai locali di servizio e di quant'altro attiene l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresa la verifica dei registri di carico e scarico e di altra documentazione prevista per legge. Al riguardo, l'Appaltatore è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma IX della Legge 13 agosto 2010 n. 136 l'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e sub-contraenti la clausola per la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

3. L'aggiudicataria si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Società appaltante e al Commissariato del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

CAPO II – ATTIVITA' DELL'APPALTATORE

Art. 15 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante del puntuale e regolare andamento e della qualità e dell'efficacia nello svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della Stazione Appaltante e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore deve usare, nella conduzione dei servizi, la massima diligenza.
3. L'Appaltatore è responsabile dell'operato dei suoi dipendenti. La Stazione Appaltante, per salvaguardare la qualità del servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore che siano rimossi dall'organico adibito all'appalto gli operatori rivelatisi gravemente inadeguati, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa, ad esempio nei casi previsti dall'art. 19 comma 7, motivandone le ragioni e nel rispetto della normativa vigente.
4. E' a carico dell'Appaltatore la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico prescritti dal D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii, la sottoscrizione delle bolle di accompagnamento, dei formulari di identificazione o di ogni altro documento e/o incombenza prevista dalla normativa, assicurando nel contempo il rispetto puntuale di tutte le norme in materia, presenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità.
5. E' a carico dell'Appaltatore l'applicazione e l'uso del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" prescritto dal DM 17 dicembre 2009 e s.m.i.
6. L'Appaltatore dovrà fornire la necessaria assistenza e la massima collaborazione per la compilazione della modulistica di competenza della Stazione Appaltante.
7. E' inoltre compito dell'Appaltatore curare la sorveglianza dei percorsi e delle destinazioni dei rifiuti raccolti e trasportati, relazionando immediatamente in forma scritta ogni carenza, errore o difetto riscontrato.
8. L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli oneri e gli obblighi previsti nei Regolamenti comunali e comprensoriali vigenti nel territorio di riferimento.
9. L'Appaltatore dovrà inoltre depositare presso la Stazione Appaltante tempestivamente ogni aggiornamento delle autorizzazioni o iscrizioni previste per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
10. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro l'inizio dei servizi e successivamente in caso di variazione, i nominativi e i recapiti anche telefonici di:
 - responsabile tecnico del servizio;
 - referente operativo dotato di potere decisionale per la gestione di situazioni di emergenza ed impreviste e per concordare eventuali sopralluoghi allo scopo di verificare i servizi svolti;
 - referenti amministrativi incaricati di curare i rapporti con la Stazione Appaltante.
11. Il Responsabile tecnico del servizio dovrà presentarsi negli uffici della Stazione Appaltante ogniqualvolta venga convocato.

Art. 16 - Responsabilità verso terzi

1. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi. La Stazione Appaltante comunque chiamerà in manleva l'Appaltatore per eventuali richieste risarcitorie che dovessero pervenire da terzi in relazione all'esecuzione del servizio in appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto, in ogni e qualsiasi caso, alla comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante di incidenti o danni nei riguardi di persone, animali o cose.
3. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione Appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai

servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura delle eventuali responsabilità civili verso terzi per tutta la durata dell'appalto con un massimale di almeno euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a persone, animali e cose. L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante al momento della sottoscrizione del contratto copia delle polizze assicurative stipulate.

Art. 17 - Osservanza dei contratti collettivi

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto, in materia di tutela dei lavoratori, nonché all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale per il personale dipendente dalle imprese dei servizi di nettezza urbana e negli accordi integrativi dello stesso, compresa l'osservanza da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
2. La responsabilità, sia civile che penale, derivante da infortuni a persone o a danni a cose, è totalmente a carico dell'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore avrà l'obbligo di richiedere ai terzi di allontanarsi dall'area di lavoro durante le operazioni di carico. Con cadenza annuale dovrà presentare alla Stazione Appaltante i certificati di iscrizione all'I.N.P.S. e I.N.A.I.L. relativi agli addetti in servizio.
3. L'inosservanza degli obblighi suddetti per più di tre (3) volte nel corso della durata dell'appalto costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti, e fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai propri dipendenti.

Art. 18 - Sicurezza

1. L'Appaltatore dovrà mettere in atto tutte le azioni ed i comportamenti necessari per garantire la sicurezza delle persone adibite all'appalto, nonché degli utenti e più in generale dei terzi in occasione dell'esecuzione del servizio. A tal fine si impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi e del Codice della strada.
2. In particolare assicura la piena osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto, entro l'inizio dell'Appalto, il nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ogni modifica di tale nominativo deve essere tempestivamente e formalmente comunicata alla Stazione Appaltante entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuta modifica.
4. L'Appaltatore dovrà, inoltre, considerare, oltre ai rischi derivanti dalla propria attività, anche i seguenti fattori di rischio presenti nell'espletamento dei servizi affidati:
 - rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi;
 - rischi derivanti dalla presenza di materiali infiammabili;
 - rischi derivanti dalla presenza di terzi nell'area di lavoro;
 - rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare;
 - rischi di caduta dovuta alla presenza di ostacoli;
 - rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici umide in fase di scarico. Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l'Appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi. Ogni responsabilità quindi, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o animali, è totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

5. L'Appaltatore è tenuto a depositare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del presente appalto il proprio DVR con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori. I subappaltatori devono predisporre il proprio piano delle misure delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell'Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva con il proprio documento, depositandolo con le stesse tempistiche dell'Appaltatore
6. La Stazione Appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi "DUVRI" che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, che riguarda le attività da attuarsi all'interno dell'impianto di Medoina è allegato al presente atto (Allegato N) quale parte integrante e sostanziale.
7. L'Appaltatore, in particolare nella figura del R.S.P.P.; dovrà garantire la massima collaborazione alla Stazione appaltante nell'aggiornamento del DUVRI.

Art. 19 - Personale

1. Per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale adeguatamente formato ed in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato.
2. Oltre al personale in servizio l'Appaltatore dovrà provvedere anche al personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattie.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella normativa per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo d'esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Compete all'Appaltatore l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere. Al riguardo, tutto il personale deve essere fornito di ogni dotazione atta alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, che deve essere obbligatoriamente utilizzata dal personale durante l'espletamento dei servizi.
5. Il personale in servizio dovrà sottoporsi a tutte le cure e le profilassi previste dalle norme vigenti o prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio e dovrà essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal contratto nazionale di lavoro.
6. Tutto il personale dovrà essere dotato, a cura e spese dell'Appaltatore, di divisa di unico colore, omologata secondo quanto previsto dal Codice della Strada o altra norma specifica, con la dicitura e il logo che saranno indicati dalla Stazione Appaltante. Tale divisa dovrà essere adeguata ai servizi da svolgere, indossata soltanto nel corso dell'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato, tenuta in buono stato d'ordine e pulizia, nonché conforme a quanto previsto dalla normativa per rendere visibile il personale a distanza sulla strada in condizioni di scarsa visibilità.
7. Il personale dovrà essere fornito, come previsto dalla vigente normativa, di tesserino di identificazione, da esibire in caso di controlli degli Enti preposti, della Stazione Appaltante o anche su semplice richiesta dell'utenza, e dovrà mantenere un corretto contegno verso gli utenti, il personale della Stazione Appaltante o dei Comuni, uniformandosi alle disposizioni impartite all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante. Eventuali mancanze o comportamenti del personale scorretti nei confronti della Stazione Appaltante e/o nei confronti degli utenti del servizio o comunque non consoni al decoro saranno segnalati da parte della Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di applicare le relative penalità e/o chiedere all'Appaltatore la sostituzione di chi si rendesse responsabile di gravi mancanze.
8. Il personale della Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere al personale dell'Appaltatore in qualsiasi momento i documenti di abilitazione alla guida degli operatori impegnati nel servizio.

Art. 20 - Mezzi

1. I mezzi utilizzati nel servizio dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni e iscrizioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale (compresa ADR ove necessaria), nonché delle omologazioni o certificazioni CE.
2. Le iscrizioni e autorizzazioni dovranno comprendere l'attrezzatura mobile analoga a quella di cui all'art. 27 comma 3 di proprietà della Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante la documentazione completa di cui al comma 1 entro quindici (15) giorni dall'inizio dei servizi. Ogni aggiornamento dovrà tempestivamente essere trasmesso alla Stazione Appaltante entro quindici (15) giorni dal verificarsi dell'evento.
4. I mezzi e relativa attrezzatura dovranno sempre essere in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro, mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettandoli anche a periodiche riverniciature, compresa la sostituzione di parti non più utilizzabili per rottura, usura o altro. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a ciò, la Stazione Appaltante, previo avviso allo stesso, potrà richiedere l'intervento di personale specializzato di sua fiducia, che provvederà a controllare o revisionare i mezzi secondo le proprie specifiche richieste a spese dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore dovrà garantire la necessaria disponibilità dei mezzi per il corretto e regolare espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato.
6. I mezzi impiegati nei servizi dovranno essere dotati di telefono cellulare in modo da rendere reperibile l'addetto al servizio in qualsiasi momento della giornata lavorativa anche da parte della Stazione Appaltante.
7. I mezzi dovranno essere muniti di tutta l'attrezzatura necessaria per espletare il servizio in modo completo, oltreché quella necessaria in caso di perdite accidentali di rifiuti o sostanze.
8. L'Appaltatore si impegna ad effettuare al termine dell'espletamento dei servizi il rimessaggio dei mezzi impiegati in luoghi idonei alla sosta e coperti.

Art. 21 - Ordini e segnalazioni

1. L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile per l'installazione e l'utilizzo dell'eventuale software in dotazione della Stazione Appaltante, qualora la stessa decida di adottare tale applicativo per la trasmissione di ordini di servizio, segnalazioni o comunicazioni varie tra i due soggetti. In tal caso, l'Appaltatore si impegna, se necessario, ad adeguare la propria organizzazione operativa senza che ciò determini alcuna variazione al corrispettivo per l'appalto.

CAPO III – MODALITA' GENERALI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 22 - Caratteristiche dei servizi

1. Le operazioni per l'esecuzione del servizio appaltato dovranno rispettare la pianificazione approvata dalla Stazione Appaltante, ad eccezione di particolari eventi per i quali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'intervento dell'Appaltatore in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore. In tale caso, ai fini del pagamento delle prestazioni si farà riferimento alle Unità di Misura di cui all'art. 29 e, in subordine, alle ore di servizio effettivamente reso con importo orario da determinarsi sulla base del servizio ordinariamente eseguito.
2. Il servizio dovrà essere reso secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, dal Regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e dal Regolamento per la disciplina della Tariffa.

Art. 23 - Periodo di prova

1. I primi tre (3) mesi di esecuzione del contratto devono intendersi come periodo di prova.
2. Al termine di tale periodo, la Stazione Appaltante comunicherà il superamento o meno dello stesso, sulla base della propria insindacabile valutazione basata sulla qualità del servizio erogato, sulle contestazioni sollevate e sulle penalità applicate.
3. In caso di mancato superamento del periodo di prova, il contratto si intenderà risolto di diritto dopo giorni quindici (15), senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere a titolo di risarcimento e/o indennizzo.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'Appaltatore, ove la Stazione Appaltante, contestualmente alla comunicazione di mancato superamento del periodo di prova, lo richieda, è obbligato a proseguire nell'esecuzione dell'appalto sino all'affidamento ad altro soggetto economico, analogamente al caso di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 24 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Il servizio dovrà essere reso come stabilito dal presente Capitolato speciale d'appalto.
2. La Stazione Appaltante potrà, in circostanze che richiedano eccezionali provvedimenti a difesa della salute pubblica, emanare norme speciali relative al funzionamento del servizio.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato, in particolari situazioni di concentrazione di persone, in caso di lavori in corso lungo una via o una piazza, che impediscano il normale svolgimento del servizio, ad intervenire nel corso della giornata lavorativa successiva senza pretendere alcuna indennità.
4. Eventuali spandimenti e perdite di rifiuti durante le fasi di raccolta e trasporto dovranno essere immediatamente oggetto di intervento da parte del personale addetto, secondo le procedure previste dalla Stazione Appaltante, al fine di evitare inquinamenti ambientali e rischi igienico-sanitari.
5. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate osservando scrupolosamente le norme igieniche e sanitarie, in modo che non possa derivarne alcun danno alla salute pubblica.
6. Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato nei mezzi di raccolta in vista dell'eventuale completamento del carico in giornate successive.
7. Non è consentito che il rifiuto da trasportare agli impianti di recupero o smaltimento finale venga lasciato sui mezzi per il trasporto in vista della partenza nella giornata successiva in aree diverse da quelle espressamente autorizzate nell'impianto di Medoia.

Art. 25 - Condizioni meteorologiche e della rete viaria

1. Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto comunque ed indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o no, oppure che la stessa sia per qualsiasi motivo per-

corribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo o di mancata effettuazione del servizio in appalto, oppure motivo di richiesta di maggiori compensi o indennizzi, il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro, oppure le avverse condizioni meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Appaltatore.

2. La chiusura totale di strade, qualora non permetta il raggiungimento di località non dovrà in alcun modo pregiudicare il servizio in presenza di viabilità alternativa.

Art. 26 - Pulizia dei mezzi e delle attrezzature

1. L'Appaltatore si impegna per l'espletamento dei servizi ad eseguire un'idonea pulizia dei mezzi e delle attrezzature in modo da garantirne l'igiene ed il decoro.

CAPO IV – MODALITA' SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
LOTTO 1

Art. 27 - Servizio di trasporto dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali agli impianti di recupero o agli impianti di smaltimento finale ubicati al di fuori dal territorio della Valle di Fiemme.

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire il trasporto a distanza dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali, con partenze dall'impianto di Medoina verso impianti autorizzati al recupero e smaltimento.
2. L'Appaltatore si impegna a trasportare i summenzionati rifiuti nelle seguenti località:

RIFIUTO	COMUNE
CARTA	BOLZANO
CARTONE	BOLZANO
METALLO	BOLZANO
PLASTICA DURA	BOLZANO
PLASTICA MOLLE	EGNA
PNEUMATICI	BOLZANO
IMBALLAGGI IN VETRO PLASTICA LATTINE	LAVIS
RIFIUTI BIODEGRADABILI	FAEDO
RIFIUTI NON RICICLABILI	ROVERETO - TRENTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare le destinazioni suindicate nel corso del contratto o anche prima dell'avvio dello stesso, senza che ciò legittimi l'Appaltatore ad alcuna richiesta di variazione del corrispettivo e/o di indennità aggiuntiva.

3. E' a carico della Stazione Appaltante il trasporto dei rifiuti all'interno della Valle di Fiemme.
4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire il trasporto avvalendosi di autocarri con rimorchio, almeno Euro cinque (5) per il mezzo principale continuativo, almeno Euro 4 (quattro) per il mezzo di supporto, dotati di opportuna attrezzatura scarrabile per il trasporto dei containers di proprietà della Stazione Appaltante aventi le seguenti caratteristiche:
 - containers aventi lunghezza (senza gancio) pari a ca. 7000 mm anche compattatori;
 - containers aventi lunghezza (senza gancio) pari a ca. 7000 mm per pressa stazionaria modello PAK 2700/100 CARGHI;
 - containers aventi lunghezza (senza gancio) pari a ca. 6500 mm anche compattatori;
 - containers aventi lunghezza (senza gancio) pari a ca. 6000 mm anche compattatori;

La suddetta attrezzatura è visionabile presso l'impianto di Medoina – Comune di Castello Molina di Fiemme.

Nei casi di cui al comma successivo per cui l'appaltatore dovrà utilizzare mezzi aggiuntivi rispetto al continuativo e a quello di supporto, questi dovranno essere almeno Euro 3 (tre).

5. L'Appaltatore dovrà effettuare per cinque giorni settimanalmente mediamente tre (3) trasporti giornalieri (autocarro e rimorchio) di cui due con partenza indicativamente entro le ore 7.00 e uno indicativamente entro le ore 12.00 del mattino. Si specifica che l'Appaltatore dovrà garantire mediamente quattro (4) trasporti giornalieri nei periodi caratterizzati da aumenti nella produzione di alcune tipologie di rifiuti dovuti alla stagionalità (primavera e autunno: ramaglie e residui dello spazzamento) e ai flussi turistici

(estate e inverno: scarti di cucina e imballaggi). In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tre (3) trasporti con partenza entro le ore 7.00 e uno (1) indicativamente entro le ore 12.00.

6. L'appaltatore dovrà garantire il servizio anche nelle giornate del sabato se richiesto dalla Stazione Appaltante senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva.
7. La frequenza dei trasporti e i relativi orari di partenza sono impostati sulla base di un programma indicativo settimanale. Tale programma è di norma inviato all'Appaltatore il venerdì antecedente la settimana di riferimento. L'Appaltatore deve confermare il programma a Fiemme Servizi, concordando eventuali variazioni. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare delle cancellazioni di viaggi sulla programmazione inviata entro e non oltre le 12 (dodici) ore antecedenti l'orario di carico; in questo caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore.
8. L'Appaltatore deve effettuare le operazioni di preparazione dei containers, tra cui la copertura impermeabile superiore che impedisca la dispersione dei rifiuti o l'aumento dell'umidità in caso di pioggia durante il viaggio, il caricamento dei containers sui propri mezzi, le operazioni di pesatura di tutti i tipi di rifiuto da trasportare compilando in tutte le parti pertinenti (ad esclusione del campo "FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE" e della parte destinata al destinatario) il formulario di identificazione prescritto dalla normativa vigente. L'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante i formulari con relativi bindelli o certificati di tutte le pesature entro fine turno lavorativo giornaliero.
9. L'Appaltatore riconsegna i containers vuoti di proprietà della Stazione Appaltante subito dopo lo scarico del rifiuto (presso l'impianto di destinazione) e relativa percorrenza di ritorno. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare l'Appaltatore ad utilizzare anche attrezzatura propria purché abbia caratteristiche volumetriche analoghe a quella di cui al comma 4 e permetta il regolare svolgimento delle operazioni di trasbordo, senza che sia pretesa alcuna indennità. E' precluso l'uso da parte dell'Appaltatore dell'attrezzatura della Stazione Appaltante per finalità diverse dal presente Capitolato.
10. Per il trasporto agli impianti si applica il prezzo unico a misura di seguito indicato all'art. 29 al netto del ribasso di gara. Ai fini della definizione del corrispettivo, la percorrenza in chilometri sarà desunta utilizzando il sito internet www.viamichelin.it – "tragitto breve".
11. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di conferire in modo scorretto agli impianti di destinazione le diverse frazioni provenienti dalla raccolta differenziata.
12. E' fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire rifiuti o materiali presso impianti che non siano stati precedentemente autorizzati dalla Stazione Appaltante.
13. La permanenza di mezzi e/o attrezzatura dell'Appaltatore all'interno dell'impianto di Medoina rimane sotto la responsabilità dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante non risponderà in alcun caso di furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi.
14. In caso di guasti durante il servizio che comportino potenziali pericoli per l'ambiente l'Appaltatore interviene secondo le indicazioni contenute nell'istruzione allegato E "IO 05.06.01 Gestione sversamenti" e ne dà comunicazione alla Stazione Appaltante mediante il modulo allegato H "M 08.01.01 Anomalia interna".

LOTTO 2

Art. 28 - Servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, piazze, piazzali ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico

1. Il servizio di spazzamento e pulizia comprende lo spazzamento meccanizzato, con cadenze predefinite, di strade, piazze ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico individuati annualmente dai Comuni in accordo con la Stazione Appaltante.
2. Il servizio di spazzamento sarà effettuato dall'Appaltatore con i mezzi ed attrezzature specificati nei commi successivi con cadenze predefinite mediante il modulo allegato F *"M 05.01.03 pianificazione spazzamento strade"* composto da un apposito calendario con i giorni di intervento dedicati ad ogni Comune ed un prospetto che riporta invece i percorsi specifici.
3. Ogni spazzatrice dovrà essere seguita o preceduta da un operatore a piedi che provvede alla pulizia e allo spazzamento manuale, con idonee attrezzature atte allo scopo (soffiatori, ramazze, scope, pale, ecc.), dei marciapiedi, delle piste ciclabili e delle aree pedonali ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico che si trovano sul percorso individuato. L'operatore a piedi dovrà anche essere munito di apposita paletta segnaletica rossa/verde per la regolazione del traffico.
4. Il corrispettivo a base di gara per tale servizio è stato determinato impiegando uno standard di servizio pari a 40 metri/abitante convenzionale per anno. I metri lineari si intendono calcolati su un lato della strada e comprendono piste ciclabili, marciapiedi, caditoie stradali e quant'altro ove esistente; per le piazze i metri lineari vengono determinati misurandone il perimetro esterno. Le misurazioni lineari sono state eseguite dalla Stazione Appaltante mediante apposita cartografia GIS (INFOGIS del software Gestionale DbwRsu). In caso di eventuali variazioni del numero di abitanti convenzionali il corrispettivo dovuto all'Appaltatore non subirà alcuna modifica.
5. L'Appaltatore si impegna ad eseguire anche la pulizia dei piazzali e caditoie dei centri di raccolta come richiesto dalla Stazione Appaltante senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva.
6. Il servizio deve essere svolto dall'Appaltatore nel rispetto delle seguenti fasi gestionali:
 - **I fase:** dalla metà del mese di febbraio all'inizio del mese di maggio per eseguire, in particolare, l'intervento di pulizia primaverile per l'asporto della ghiaia e sabbia, materiale cosperso sulle strade durante il periodo invernale;
 - **II fase:** dall'inizio del mese maggio alla fine del mese di settembre per la pulizia di mantenimento programmato;
 - **III fase:** dall'inizio del mese di ottobre alla fine del mese di novembre per la rimozione di foglie ed il proseguimento del mantenimento programmato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere e/o limitare l'esecuzione del servizio nel corso del mese di agosto senza considerarlo interrotto ovvero potranno essere richiesti interventi senza che l'Appaltatore possa vantare alcun indennizzo.

7. L'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio sul percorso e con il calendario definito dalla Stazione Appaltante di cui all'allegato F *"M 05.01.03 pianificazione spazzamento strade"* con l'impiego di due (2) spazzatrici/giorno. L'Appaltatore dovrà assicurare la dotazione e la disponibilità dei mezzi sopra citati ed il relativo personale per tutta la durata degli interventi a calendario, pena l'addebito delle penali previste all'Art. 34 del presente Capitolato.
8. Ogni anno, prima di iniziare il servizio (indicativamente entro febbraio), la Stazione Appaltante consegna all'Appaltatore il calendario degli interventi, gli orari ed eventuali modalità particolari di servizio.
9. Nell'esecuzione del servizio di spazzamento il personale deve evitare che qualsiasi rifiuto o altro materiale cada dentro le caditoie stradali per lo scarico delle acque meteoriche, curando che le stesse siano sempre in perfetta efficienza e completamente libere da terra, ghiaino invernale, sassi, sabbia, foglie ed

ogni altro rifiuto che vi si possa accumulare utilizzando, se richiesto, il tubo aspiratore apposito di cui i mezzi devono essere forniti.

10. Laddove necessario a garantire l'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante potrà richiedere ai Comandi di Polizia Municipale di predisporre apposite ordinanze per il divieto di sosta nelle ore di svolgimento del servizio, mentre la posa dei relativi cartelli sarà a cura dell'Appaltatore e dovrà avvenire entro quarantotto (48) ore dall'inizio del servizio. Durante l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, l'intervento della Polizia Municipale per la gestione del traffico.
11. L'Appaltatore dovrà adottare gli accorgimenti necessari per ridurre la formazione di polveri, nonché i rumori nelle varie fasi operative. Pertanto, l'Appaltatore dovrà evitare l'uso di soffiatori durante la prima fase di servizio.
12. Il servizio di pulizia meccanica periodica delle strade sarà effettuato dall'Appaltatore mediante l'utilizzo di personale e mezzi propri. Il servizio dovrà essere svolto con l'impiego di due (2) macchine spazzatrici aspiranti almeno Euro tre (3):
 - numero uno (1) autospazzatrice principale continuativa con capacità di carico compresa tra i 5 e 6 mc (dotata di tubo aspiratore per caditoie);
 - numero uno (1) autospazzatrice con capacità di carico di circa 5 mc.

Le autospazzatrici dovranno avere un elevato livello di efficienza operativa nonché mantenere il livello della rumorosità al minimo possibile. Dovranno avere un sistema ad acqua per l'abbattimento delle polveri sollevate dalla rotazione delle spazzole.

Le autospazzatrici dovranno essere dotate di adeguato gruppo spazzante sul lato destro del cabinato composto indicativamente da due spazzole laterali, di cui una dotata di rientro automatico ammortizzato in caso di urti che consenta di allargare la fascia spazzante e di raggiungere anche gli angoli più scomodi, e di una spazzola dietro bocca. Dovrà essere inoltre munita di spazzola centrale di adeguate dimensioni e spazzola laterale sul lato sinistro del cabinato.

Le spazzole del gruppo dovranno essere dotate di apposite regolazioni del tipo pressione a terra, velocità di rotazione, inclinazione laterale.

13. L'Appaltatore garantisce la compresenza operativa giornaliera delle due (2) autospazzatrici fino ad ultimata e perfetta rimozione massiva del ghiaino invernale (fase I) o foglie (fase III) in modo che sia successivamente giustificato l'uso di un unico mezzo.
L'Appaltatore garantisce lo spazzamento meccanizzato di passaggi e spazi stretti o marciapiedi (indicativamente mm. 1500) non percorribili dalle spazzatrici sopra indicate.

In caso di rottura di un mezzo l'Appaltatore è tenuto a sostituirlo, senza provocare interruzione del servizio, con altro idoneo mezzo di scorta.

14. Per ogni singolo turno di lavoro l'Appaltatore dovrà compilare il modulo allegato G "*M 05.01.04 rapporto giornaliero spazzamento*" predisposto dalla Stazione Appaltante fornendo quindi le seguenti informazioni:
 - la data di esecuzione del servizio;
 - il Comune di esecuzione del servizio;
 - la spazzatrice impiegata;
 - il numero delle ore di servizio;
 - il numero degli operatori utilizzati e relativi nominativi;
 - l'indicazione in tonnellate delle quantità di rifiuto raccolto accompagnata dai bindelli di pesata del peso lordo e della tara delle macchine spazzatrici;
 - l'indicazione del percorso effettuato sulla base delle planimetrie che concorrono alla definizione dei programmi annuali.

15. L'Appaltatore si impegna a depositare a fine servizio giornaliero tale modulo debitamente compilato nelle parti pertinenti, presso l'impianto di Medoina.
16. Eventuali sospensioni o ritardi del servizio che comportino il mancato rispetto del programma concordato, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante non oltre la giornata in cui l'imprevisto si è verificato con indicazione dei motivi che hanno determinato gli inconvenienti e dei percorsi non eseguiti. Eventuali ritardi, anche dipendenti da avverse condizioni meteorologiche (precipitazioni nevose, ecc), dovranno essere recuperati **al più tardi nella stessa settimana** in accordo con la Stazione Appaltante o concordati con la stessa entro i medesimi termini, salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 34.
17. La Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore eventuali variazioni al percorso quando si rendano necessarie con il congruo anticipo senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo.
18. Il materiale raccolto dovrà essere pesato e scaricato all'impianto di Medoina in area autorizzata (settore B) che dovrà risultare perfettamente pulita dai residui solidi fangosi confluiti nelle griglie a fine giornata lavorativa.
19. In caso di guasti durante il servizio che comportino potenziali pericoli per l'ambiente l'Appaltatore interviene secondo le indicazioni contenute nell'istruzione allegato sub "XX" IO 05.06.01 "gestione sversamenti" e ne dà comunicazione alla Stazione Appaltante mediante il modulo allegato H "M 08.01.01 anomalia interna".
20. Lo smaltimento finale del materiale rimane a carico della Stazione Appaltante, come l'individuazione dei siti di smaltimento.
21. La permanenza di mezzi e/o attrezzatura dell'Appaltatore all'interno dell'impianto di Medoina rimane sotto la responsabilità dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante non risponderà in alcun caso di furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi.

CAPO V – CORRISPETTIVO**Art. 29 - Corrispettivo dell'appalto**

1. Il corrispettivo annuo dell'appalto è stabilito applicando i prezzi offerti in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario in ribasso rispetto ai prezzi di seguito indicati:

LOTTO 1

Servizio (a misura)	Unità di Misura	Quantità totale indicativa	Prezzo unitario €/Km	Importo annuo a base di gara €.
Trasporto rifiuti a distanza 2 containers/viaggio	Km	75.000,00	2,10	157.500,00

TOTALE LOTTO 1 (base di gara annuale)	Euro			157.500,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro			1.000,00
IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO (sulla base delle Quantità Totali Indicative)	Euro			158.500,00

LOTTO 2

Servizio (a canone)		Importo annuo a base di gara €
Servizio spazzamento		126.000,00
TOTALE LOTTO 2 (base di gara annuale)	Euro	126.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	1.000,00
IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO (sulla base delle Quantità Totali Indicative)	Euro	127.000,00

Il corrispettivo sarà pertanto determinato:

- per il **servizio a misura** di cui al Lotto 1 moltiplicando l' Unità di Misura a base di gara per la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario e per le quantità effettivamente eseguite nel periodo di riferimento. La percentuale di ribasso, con due (2) decimali, sarà calcolata rapportando il prezzo annuo offerto dall'aggiudicatario per ciascun servizio con il prezzo annuo posto a base di gara;
 - per il **servizio a canone** di cui al Lotto 2, applicando il prezzo offerto dall'aggiudicatario.
2. Il corrispettivo annuo risulterà remunerativo di tutti gli interventi, operazioni, oneri ed obblighi previsti dal presente capitolato, diretti e indiretti, comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature e la realizzazione di tutte le opere necessarie all'esecuzione del servizio, sulla base dell'assunto che l'Appaltatore abbia eseguito tutti gli opportuni calcoli estimativi.
3. Il corrispettivo annuo d'appalto sarà suddiviso in rate mensili posticipate, qualora non insorgano contestazioni o pendenze tra le parti, sulla base dei prezzi e delle prestazioni rese dietro presentazione di re-

colare documento contabile. Per i servizi del Lotto 1 tali rate mensili saranno determinate sulla base delle effettive prestazioni eseguite e quindi moltiplicando il prezzo unitario come ribassato in sede di gara per le quantità di chilometri percorsi.

4. Le quantità totali indicative di cui al comma 1 rappresentano una stima su base annuale dell'oggetto del servizio determinata in particolare sulla base dei dati degli anni precedenti di seguito riportati:

Lotto 1

Rifiuto CER	Nr. Viaggi (2 container) anno - media	Km A+R	Destinatario
150101 – 200101	154	13.552	F.Ili Santini Bolzano
150106	150	16.200	Ricicla Trentino 2 Lavis
200108 – 200201	183	19.398	Bioenergia Trentino Faedo
200303	35	6.720	Discarica Lavini Rovereto
Altri diversi	10	920	Diversi

Lotto 2

Unità di misura	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Km spazzati	1.073	1.154	1.127
Ore	1.184	1.248	1.214

5. Si precisa che le quantità totali indicative di cui al comma 1 sono indicate al solo ed unico scopo della determinazione dell'importo totale a base di gara e di conseguenza dell'individuazione dell'aggiudicatario a mezzo del prezzo più basso offerto. Pertanto, in caso di prestazioni inferiori o superiori a tali quantità indicative l'Appaltatore non potrà richiedere alcuna indennità aggiuntiva rispetto al corrispettivo determinato, per i prezzi a misura, moltiplicando prezzi unitari per le effettive prestazioni eseguite.

Art. 30 - Fatturazione e pagamenti

- Le fatture saranno emesse allo scadere del mese di riferimento.
- I pagamenti saranno effettuati entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Stazione Appaltante, previa attestazione della regolarità contributiva mediante produzione del DURC nei termini di legge, a mezzo di regolare mandato di pagamento compilato secondo disposizione di legge, e previa verifica tecnica e contabile da parte della Stazione Appaltante.
- Gli oneri fiscali e in particolare il pagamento dell'IVA nella misura di legge saranno a carico dell'Appaltatore.
- In caso di ritardato pagamento senza avviso di contestazione fattura, l'Appaltatore avrà diritto a percepire interessi moratori conteggiati al tasso ufficiale di sconto dal giorno successivo alla scadenza. In ogni caso, eventuali ed eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere la corresponsione di interessi od indennità di qualsiasi specie o di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 31 - Revisione del corrispettivo

- I corrispettivi di cui al presente capitolato saranno revisionati annualmente.

Art. 32 - Variazione del corrispettivo per modifiche dei servizi

- Nel corso del contratto non sono possibili variazioni del corrispettivo.
- Qualora la Stazione Appaltante intenda, per ragioni di pubblico interesse o comunque per fabbisogni e necessità emersi durante l'appalto, apportare modifiche rispetto a quanto previsto nel presente capitolo

lato il relativo corrispettivo dovrà essere oggetto di specifico accordo scritto tra le parti da determinarsi sulla base dei criteri già previsti per la determinazione del corrispettivo a base di gara.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Vigilanza sui servizi

1. La Stazione Appaltante potrà, in ogni momento, disporre verifiche e controlli, qualitativi e quantitativi, anche sotto il profilo igienico-sanitario, su tutte le fasi del servizio appaltato.
2. Sono fatte salve tutte le competenze della Provincia, dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, della Comunità di Valle e dei Comuni ai sensi della normativa vigente.
3. Le inadempienze potranno essere accertate dalla Stazione Appaltante mediante proprio personale o personale specifico a ciò delegato.
4. La Stazione Appaltante procederà, entro quindici (15) giorni dalla rilevazione dell'inadempimento, alla formale contestazione dell'inadempimento, mediante raccomandata a/r o telefax, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque (5) giorni dal ricevimento.
5. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore verranno valutate dalla Stazione Appaltante che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sotto determinate.

Art. 34 - Penalità

1. In caso d'inadempimento, anche parziale, agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di penalità da applicarsi da parte della Stazione Appaltante nella misura variabile di seguito indicata:

Servizio	Violazione	Importo (Euro)	
		Minimo	Massimo
LOTTO 1	Consegna materiali a impianti diversi da quelli previsti	500,00	5.000,00
LOTTO 1	Mancato trasporto agli impianti di destinazione dei rifiuti anche per un solo giorno per cause dipendenti dall'Appaltatore (per ogni viaggio)	500,00	5.000,00
LOTTO 1	Ritardo o incompleto trasporto dall'impianto di Medoina verso gli impianti finali di smaltimento/recupero per cause dipendenti dall'Appaltatore	500,00	5.000,00
LOTTO 1	Mancato mantenimento delle frequenze minime di cui all'Art. 27 per ragioni dipendenti dall'Appaltatore con conseguenti difformità nella gestione dell'impianto	500,00	5.000,00
LOTTO 1	Mancato rispetto degli orari di partenza (oltre 30 minuti) di cui all'art. 27 per ragioni dipendenti dall'Appaltatore con conseguenti difformità nella gestione dell'impianto	500,00	5.000,00
LOTTO 1	Esecuzione del trasporto in difformità da quanto previsto dal presente Capitolato (compresa la non corretta compilazione dei documenti di trasporto in mancanza di apposita ed immediata nota di correzione) per ogni giorno o ogni documento	100,00	1.000,00
LOTTO 1	Esecuzione dei trasporti in difformità dagli standard migliorativi offerti in sede di gara (per ogni giorno)	500,00	5.000,00
LOTTO 2	Mancata esecuzione del servizio di spazzamento in una via o frazione di essa, piazza o area	100,00	1.200,00
LOTTO 2	Mancata dotazione e uso nei termini previsti dal presente Capitolato del secondo mezzo (per ogni giorno)	500,00	2.500,00
LOTTO 2	Ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento in una via o frazione di essa, piazza o area	100,00	2.000,00
LOTTO 2	Recupero dei ritardi con tempistiche diverse da quanto indicato dal presente Capitolato per cause dipendenti dall'Appaltatore	100,00	1.200,00
LOTTO 2	Mancata o irregolare consegna all'Impianto di Medoina dei ri-	500,00	2.000,00

Servizio	Violazione	Importo (Euro)	
		Minimo	Massimo
	fiuti raccolti		
LOTTO 2	Esecuzione del servizio di spazzamento in difformità dagli standard migliorativi offerti in sede di gara (per ogni giorno)	500,00	5.000,00
LOTTO 1 E 2	Mancata esecuzione, nei termini stabiliti, degli ordini di servizio della Stazione Appaltante	120,00	1.200,00
LOTTO 1 E 2	Mancata predisposizione dei mezzi di raccolta e di trasporto, di cui all'Art. 27, 28 con le relative iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali dal primo giorno di servizio	2.500,00	25.000,00
LOTTO 1 E 2	Mancata trasmissione dei dati o delle informazioni entro i termini fissati	100,00	500,00
LOTTO 1 E 2	Mancata presentazione dell'Appaltatore o del suo incaricato presso la Stazione Appaltante, a seguito di invito anche telefonico, per ricevere disposizioni o comunicazioni inerenti ai servizi	100,00	500,00
LOTTO 1 E 2	Ogni inadempienza alle norme igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, incluse scorrettezze comportamentali del personale dell'Appaltatore	120,00	1.200,00

2. L'importo derivante dai servizi non prestati, da lavori non effettuati, nonché dalle penalità di cui sopra, sarà versato dall'Appaltatore a mezzo bonifico bancario, entro il termine di trenta (30) giorni dalla richiesta. In mancanza, l'importo richiesto sarà prelevato dalla cauzione definitiva, che successivamente andrà reintegrata nell'importo originario entro quindici (15) giorni, pena l'applicazione della recidiva e le conseguenze come sopra esposte.
3. L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritta non pregiudica il diritto da parte della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti in relazione a fatto dell'Appaltatore, né tantomeno pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto ove si verifichino le ipotesi di cui all'art. 10 .Nei confronti dei terzi l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
4. Qualora, l'Appaltatore si renda inadempiente per almeno due volte, nel termine di sei (6) mesi, per la stessa tipologia di disservizio le penali saranno raddoppiate.
5. Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentate.

Art. 35 - Norme integrative

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di apportare le modifiche e/o integrazioni al servizio che riterrà più opportune per migliorare la qualità del servizio stesso, ovvero per risolvere situazioni particolari venutasi a creare nel concreto espletamento del servizio stesso e non previste in fase di appalto.

Art. 36 - Controversie e foro competente

1. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione dei servizi.
2. Il foro esclusivamente competente è quello di Trento.

Art. 37 - Osservanza di norme e regolamenti

1. Per tutto quanto non in contrasto con le condizioni specifiche del presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare, e far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge comunitarie, nazionali, provinciali, dei regolamenti comunali o della Comunità di Valle, nonché le ordinanze comunali e le direttive di altri Enti competenti che abbiano comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

2. Resta comunque inteso che i Sindaci potranno, in circostanze che richiedano provvedimenti eccezionali in difesa della salute pubblica, emanare ordinanze speciali sul funzionamento del servizio di igiene urbana, con l'obbligo per l'Appaltatore di osservarle.

Art. 38 - Modifica della disciplina

1. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di legge che eventualmente dovessero entrare in vigore nel corso della durata del contratto.
2. Nel caso di cui al comma che precede non saranno previste integrazioni contrattuali.

Fiemme Servizi S.p.A.

Io sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della concorrente
_____ dichiaro di avere letto ed analizzato tutte le disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna.

Firma

Dichiaro altresì di accettare ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. quanto previsto agli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 del presente capitolato.

Firma
